

fittanze collettive o quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo.

La Commissione ha creduto rivedere questo comma accordando alle piccole affittanze un aumento che non superi il 30 per cento, e beneficiando di uno *statu quo* di favore le affittanze collettive.

A me pare che anche qui il principio politico abbia preso la mano sul criterio economico. Si è voluto mantenere la distinzione creata dal decreto Sacchi tra grandi e piccoli affittuari. Ma il criterio politico è semplicemente formale.

Gli otto decimi del territorio italiano soggetto a cultura sono lavorati da coltivatori diretti o da persone di loro famiglia, mentre non ancora si sono largamente costituite tranoi, forse per difficoltà associative, quelle cooperative agricole, di cui tutti noi siamo entusiasti, benchè non le abbiamo viste ancora alla prova che in piccola parte.

Ma intanto la portata economica della proposta è sproporzionata; perchè l'eccessivo lucro, cui si riferisce l'onorevole Merlin nella sua relazione, è stato percepito appunto dai cosiddetti piccoli coltivatori che formano la grandissima maggioranza. A questo proposito è bene intenderci sulle parole, che poi determinano i fatti. Che cosa vuol dire piccolo affittuario?

La relazione mantiene la definizione data dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, il quale stabiliva che è « piccolo affittuario solo chi coltivi direttamente la terra col lavoro prevalentemente proprio o di persona della propria famiglia ». Definizione per lo meno insufficiente, perchè il criterio della qualità del lavoro non è integrato da quello della quantità. Secondo essa, infatti anche un latifondo potrebbe essere coltivato da chi vi dedica prevalentemente la propria fatica e quella delle persone della sua famiglia, ma il genere di lavoro, la qualità delle colture non sono definiti.

Ora sarebbe tempo che innanzi alla legge tutti divenissero uguali, e non si facessero più distinzioni formali e pregiudizievoli, specialmente considerando che un gran passo verso la libertà e la pacificazione delle agitazioni agrarie si farà con la istituzione delle Commissioni arbitrali così saggiamente previste la cui funzione non deve essere menomata o inficiata dal sospetto di imparzialità, col tracciarle preventivamente le linee entro le quali la sua attività non potrà essere sufficientemente elastica e proficua.

L'articolo 1 stabilisce poi che l'aumento di canone possa esser chiesto soltanto sui

contratti conclusi non oltre il 30 giugno 1918 termine rispettato anche dalla Commissione. Non è ben chiaro il motivo che ha fatto fissare questa data, la quale non risponde nè alla fine delle rotazioni agrarie, le quali hanno termine nella maggior parte col 31 luglio di ciascun anno, nè ha rispondenza e collegamento con le precedenti disposizioni legislative in materia di proroghe di fitti e di aumenti, disposizioni che hanno avuto termine soltanto col decreto 2 ottobre 1919. È evidente che fin quando la presente legge non sarà approvata le contrattazioni agrarie hanno subito e subiranno incertezze, allo stesso modo come avviene per gli affitti delle abitazioni, i quali non vengono ancora conclusi malgrado le consuetudini locali, in attesa da parte dei proprietari e degli inquilini che la legge apporti modificazioni in favore degli uni o degli altri. Proponendo quindi la data del 31 dicembre 1919 io credo di dividere la differenza di tempo, e di fissare un termine che risponda meglio al ristabilimento di un equilibrio che è stato anche soverchiamente turbato.

Nutro fiducia che queste pratiche ragioni che hanno consigliato il mio ordine del giorno, saranno accettate dalla Camera. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spada, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a voler lasciar libere le Commissioni arbitrali nel determinare l'aumento, o la diminuzione di fitto; che non può esser fatto con criteri unici per tutta l'Italia; tenuto conto della varietà di coltura, delle condizioni speciali delle popolazioni rurali e dei proprietari terrieri nelle diverse regioni d'Italia ».

SPADA. Onorevoli colleghi, la legge che oggi discutiamo è legge di giustizia distributiva, e va data lode al Governo che l'ha presentata, va data lode alla Commissione che pure essendo composta, naturalmente, di rappresentanti di tutti i partiti politici, pure nella sua totalità ha riconosciuto la giustizia del provvedimento proponendo alcune modifiche, che io sin d'ora dichiaro di non poter accettare, riscontrando maggiori criteri di equità nel progetto ministeriale.

Ancora una volta da questa legge risulta chiara la necessità; quando si parla di riforme agrarie principalmente; di non legiferare in Italia con gli stessi criteri per